



## **DETERMINAZIONE N. 227/2020**

**Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 23/2019, Invito e Comunicazione riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 23/2019, prot. n. 3124 del 04/03/2019.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n.232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

**VISTA** la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell’articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l’AgID l’Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvale del personale in servizio presso l’ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

**VISTO** l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

**VISTA** la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 23/2019 del 04 marzo 2019 acquisita in pari data al prot. con n.3124, relativa alla tematica domicilio digitale, con cui il segnalante ha evidenziato la mancata comunicazione da parte del Comune di Livorno dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Ministero della Giustizia, ai fini dell'inserimento nell'albo previsto dall'art. 16, co. 12 del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, per le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni;

**ESAMINATA** la Trattazione n. 23/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, nella quale si rappresenta l'attività istruttoria effettuata a seguito della quale è emersa la fondatezza della Segnalazione riguardante la violazione della normativa prevista dall'articolo 16 co.12 del D.L. 18.10.2012, n.179 relativa alla comunicazione dell'indirizzo PEC al Ministero della Giustizia, con conseguente proposta al Difensore per il digitale di invitare l'Amministrazione a porre rimedio a quanto segnalato ;

**ESAMINATO** l'Invito all'Amministrazione predisposto dal Difensore per il digitale, che approva la richiamata Trattazione n.23/2019, ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di notificazioni telematiche, comunicando il proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.16 co.12 del D.L.179/2012, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invio di detto invito all'Amministrazione segnalata per porre tempestivamente rimedio a quanto rappresentato, dandone comunicazione al Segnalante

**DETERMINA**

1) di approvare dette Trattazione n. 23/2019, Comunicazione e Invito, che allegati alla presente ne formano parte integrante, con il quale, ritenendo fondata la Segnalazione, si invita il Comune di Livorno ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di comunicazioni e notificazioni telematiche comunicando il proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.16 co.12 del D.L.179/2012.

2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agenzia.



**Segnalazione n.23/2019**

**Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di Livorno -Qualificazione tematica: Domicilio digitale -Protocollo n. 3124 del 04/03/2019.**

Il Segnalante espone la seguente questione:

*“Spett.le Difensore Civico Digitale, si segnala che, salvo nostro errore, da una consultazione dei pubblici registri di cui all’art.16 ter del D.L. 179/2012 (convertito con L.221/12), non è stato possibile rinvenire un indirizzo di posta elettronica certificata, abilitato ai fini della notificazione a mezzo PEC di atti giudiziari ai sensi della L.53 del 1994, relativo al comune di Livorno. Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 12 del Decreto Legge n.179 del 2012, ciascuna Amministrazione era tenuta a comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC da inserire nei pubblici registri entro l’anno 2014. In assenza di questa comunicazione, l’Amministrazione indicata ad oggi è sprovvista di un domicilio digitale per le notificazioni di atti giudiziari, dal che discende la necessità di notificare a mezzo posta o a mezzo ufficiale giudiziario del cartaceo, con ovvio aggravio sia per i procuratori legali sia per la medesima Amministrazione. Lo scrivente ha già inviato apposita istanza all’amministrazione al fine di sollecitare l’inserimento nei pubblici registri dell’indirizzo PEC, senza ricevere risposta. Ha anche presentato un esposto al Ministero della Giustizia, al Servizio per l’Informatica della giustizia amministrativa, alla Procura della Corte dei Conti. La presente segnalazione anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali circa il mancato inserimento dell’indirizzo nei pubblici registri, che sanzionano le Amministrazioni inadempienti (cfr. Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana, sentenze nn.216 e 217 del 12 aprile 2018). Cordiali saluti”.*

Da quanto rappresentato dal segnalante il Comune di Livorno non avrebbe comunicato il proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per l’inserimento nell’elenco riguardante il Registro, ossia il pubblico registro gestito dalla predetta Amministrazione.

L'art. 3-bis della legge 21/01/1994, n.53 riguardante: **“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”** prevede al comma 1 che: *“La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”*.

E al comma 3 prevede: *“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”*.

Per quanto riguarda la definizione di pubblici elenchi che, ai sensi del co. 1 dell'art. 3 bis della L.53/1994, sono quelli contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata a cui fare riferimento per effettuare la notificazione di atti con modalità telematica, occorre sottolineare che l'articolo 45-bis comma 2, lettera a), del decreto legge 90/2014 ha ommesso di includere tra i “pubblici registri” l'elenco IPA che, invece inizialmente era equiparato agli elenchi pubblici, dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall'art.16-ter D.L. n.179 del 2012; tale equiparazione infatti è venuta meno in seguito alla modifica dell'indicato art.16-ter ad opera del D.L. n. 90/2014.

Anche se l'art.66 co. 6 del d.lgs 13.12.2017 n.217 riguardante le *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2018, n. 9, aveva previsto che: *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui al presente comma. A decorrere dalla data fissata nel sud-*

*detto decreto, ai fini di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012, si intende per pubblico elenco anche la predetta sezione dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005"; di fatto tale norma non ha ancora trovato attuazione ed è rimasta di mero rinvio.*

Quindi da un esame del quadro normativo attualmente vigente in materia emerge che l'unico pubblico elenco delle PP.AA. riconosciuto dalla legge ai fini delle comunicazioni e notificazioni per via telematica è il registro contenente gli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia.

La norma di riferimento è contenuta nell'art. 16 del decreto legge 18.10.2012, n.179 comma 12 recita: *"Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati".*

Di qui discende che ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica nel giudizio amministrativo, deve utilizzarsi in via esclusiva l'indirizzo

PEC inserito nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, che contiene l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale le Pubbliche Amministrazioni - di cui all'art 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - dotate di autonoma soggettività processuale hanno comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13 luglio 2017 n. 1842, T.A.R. Basilicata, 21 settembre 2017, n. 607, T.A.R. Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287).

Inoltre, l'art. 14, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2016, n.40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT) prevede espressamente che anche le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio siano eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.

In via istruttoria si è proceduto con una richiesta di notizie all'Amministrazione segnalata con nota prot. AgID n.7326 del 30.05.2019 e successiva nota prot. AgID n. 14040 del 22.10.2019, entrambe rimaste senza alcun riscontro da parte del Comune di Livorno.

E' da evidenziare che l'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale ha già ricevuto analoga segnalazione (n.92/2018) con cui il cittadino ha lamentato la mancata comunicazione, da parte di altra pubblica amministrazione, dell'indirizzo PEC ai sensi dell'art.16 co.12 del D.l. 179/12 e a fini istruttori si è provveduto ad inviare una richiesta d'informazioni al Ministero della Giustizia per acquisire elementi utili alla trattazione della questione.

Con nota prot. AgID con n.1390 del 30 gennaio 2019 il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, ha fornito riscontro rappresentando che: *“ai sensi dell'art.16 co.12 del D.L. 179/12 e succ. mod. il Ministero della Giustizia forma e gestisce l'elenco contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) al quale le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs 165/2001) comunicano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni per via telematica. Tuttavia, questa Direzione Generale si limita ad inserire i soggetti pubblici dietro specifica domanda degli interessati secondo la normativa in materia, non avendo alcuna competenza in ordine alla mancata iscrizione”*.

Inoltre, dalla risposta del Ministero della Giustizia è emerso che: *“(....) Ai sensi dell'art.16 co.12 del D.L. 179/12 e succ. mod. il Ministero della Giustizia forma e gestisce l'elenco contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata al quale le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art.1 co.2 del D.lgvo 165/2001) comunicano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni per via telematica. Tuttavia, questa Direzione Generale si limita ad inserire i soggetti pubblici dietro specifica domanda degli interessati, secondo la normativa in materia, non avendo alcuna competenza in ordine alla mancata iscrizione”*.

Per tale Segnalazione 92/2018 era successivamente emerso che l'Amministrazione non aveva potuto comunicare il proprio indirizzo, in quanto in possesso di un solo codice fiscale e l'istituzione/comunicazione di un solo indirizzo di PEC riferibile all'ente per tutto il territorio nazionale sarebbe risultato in contrasto con le vigenti norme di legge che regolano aspetti processuali del contenzioso giudiziario in materia previdenziale-assistenziale, secondo cui le notificazioni degli atti giudiziari di tale Amministrazione devono essere effettuate presso la struttura territoriale di riferimento che, per alcuni giudizi viene espressamente individuata nella Sede provinciale. Di conseguenza si era ritenuto di archiviare la Segnalazione in base al richiamato disallineamento normativo non imputabile all'Amministrazione.

Dalla nota di riscontro, comunque, è apparso chiaro che il Ministero della Giustizia “detiene” il predetto elenco ma non è responsabile, nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni non comunichino il proprio indirizzo PEC, del mancato popolamento dell’elenco stesso.

Si riporta in conclusione quanto emerso dall’attiva istruttoria effettuata:

- 1) il presupposto per l’esecuzione della notifica telematica è che l’indirizzo PEC del destinatario risulti da pubblici elenchi, la cui definizione è contenuta all’art. 16-ter D.L. 179/2012;
- 2) l’art. 16-ter D.L. 179/2012 (a seguito dell’art. 45-bis, co. 2, lett. a), n. 1, D.L. 90/2014) nel definire i “pubblici elenchi” relativi alle pubbliche amministrazioni, non menziona più, diversamente dalla versione originaria, l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. IPA, limitandosi a fare riferimento all’elenco formato dal Ministero della giustizia, c.d. Registro PP.AA., di cui all’art. 16.6 D.L. 179/2012;
- 3) per consentire al Ministero della giustizia di formare tale elenco, le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto comunicare al Ministero entro il 30 novembre 2014 un proprio indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni;
- 4) ad oggi, la gran parte delle pubbliche amministrazioni non ha ancora effettuato la comunicazione di un proprio indirizzo PEC al Ministero;
- 5) anche se il Ministero della Giustizia, come è emerso nella sopra citata nota, “detiene” il predetto elenco e precisa di non avere” alcuna *competenza in ordine alla mancata iscrizione*”, nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni non comunichino il proprio indirizzo PEC, di fatto la mancata comunicazione da parte delle PP.AA. degli indirizzi PEC impedisce le comunicazioni e notificazioni in modalità telematica.

Per quanto fin qui rappresentato, si ritiene la Segnalazione di cui in oggetto fondata e si propone quindi al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento che inviti il Comune di Livorno ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di notificazioni telematiche comunicando il proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art.16 co.12 del D.L.179/2012.

28 aprile 2020

Maria Antonietta Ventriglia



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

**Al Comune di Livorno**

[comune.livorno@postacert.toscana.it](mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it)

**Oggetto: Invito n.....– Comune di Livorno -Segnalazione n.23-2019 relativa alla qualificazione tematica comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.**

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.". La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio dell'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con Segnalazione al Difensore per il digitale (prot. AgID n.3124 del 04/03/2019) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'art. 16 co.12 del DL 179/2012: *"Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11*

*febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.*

*L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”.*

La mancata comunicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazione, dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Ministero della Giustizia, ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto ex art.16 co.12 del DL 179/2012, impedisce le comunicazioni e le notificazioni in modalità telematica.

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita il Comune di Livorno “*a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni*”, provvedendo affinché avvenga la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al quale, nel rispetto della normativa vigente, si vogliono ricevere le comunicazioni e notificazioni in modalità telematica, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione, ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D.

Cordiali saluti

Massimo Macchia



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

**Ufficio del difensore civico per il digitale**

**Oggetto: Segnalazione: 23/2019 - Amministrazione segnalata: Comune di Livorno -Qualificazione tematica: Domicilio digitale -Protocollo n. 3124 del 04/03/2019.**

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato: *“Spett.le Difensore Civico Digitale, si segnala che, salvo nostro errore, da una consultazione dei pubblici registri di cui all’art.16 ter del D.L. 179/2012 (convertito con L.221/12), non è stato possibile rinvenire un indirizzo di posta elettronica certificata, abilitato ai fini della notificazione a mezzo PEC di atti giudiziari ai sensi della L.53 del 1994, relativo al comune di Livorno. Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 12 del Decreto Legge n.179 del 2012, ciascuna Amministrazione era tenuta a comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC da inserire nei pubblici registri entro l’anno 2014. In assenza di questa comunicazione, l’Amministrazione indicata ad oggi è sprovvista di un domicilio digitale per le notificazioni di atti giudiziari, dal che discende la necessità di notificare a mezzo posta o a mezzo ufficiale giudiziario del cartaceo, con ovvio aggravio sia per i procuratori legali sia per la medesima Amministrazione. Lo scrivente ha già inviato apposita istanza all’amministrazione al fine di sollecitare l’inserimento nei pubblici registri dell’indirizzo PEC, senza ricevere risposta. Ha anche presentato un esposto al Ministero della Giustizia, al Servizio per l’Informatica della giustizia amministrativa, alla Procura della Corte dei Conti. La presente segnalazione anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali circa il mancato inserimento dell’indirizzo nei pubblici registri, che sanzionano le Amministrazioni inadempienti (cfr. Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana, sentenze nn.216 e 217 del 12 aprile 2018). Cordiali saluti”.*

Si informa che Il Difensore per il digitale, a seguito dell’istruttoria effettuata, ha ritenuto fondata la sua Segnalazione ed ha pertanto proceduto all’invio dell’Invito n. /2020 all’Amministrazione segnalata per porre rimedio tempestivamente a quanto segnalato, con relativa pubblicazione dell’Invito nell’apposita Area del sito istituzionale dell’Agenzia.

Cordiali saluti

Massimo Macchia